



Revisione totale delle ordinanze sulla radioprotezione

Popolazione e ambiente necessitano di una migliore protezione dalle radiazioni ionizzanti. Per farlo, è opportuno adeguare le basi legali di questo settore alle nuove direttive internazionali. In occasione della sua seduta del 26 aprile 2017, il Consiglio federale ha adottato la revisione delle ordinanze corrispondenti, le quali entreranno in vigore il 1° gennaio 2018. Questo avviso ha l'intento di informare gli ambienti interessati riguardo alle future disposizioni legali sul radon. Alcune disposizioni, inoltre, saranno precisate in future istruzioni di esecuzione del capitolo sul radon contenuto nell'ordinanza sulla radioprotezione (ORaP). A tal fine, nel giugno 2017, è stato costituito un gruppo di lavoro composto dai principali attori coinvolti, tra cui in particolare i Cantoni, i quali saranno consultati prima della pubblicazione delle istruzioni.

Novità nell'ambito del radon

Livello di riferimento di 300 Bq/m³

1. Il radon fa parte delle situazioni di esposizione esistenti per le quali si applicano dei livelli di riferimento.
 - *Articoli 2 e 6 ORaP, [link](#)*
2. Il limite di 1000 becquerel per metro cubo (Bq/m³) è sostituito da un livello di riferimento di 300 Bq/m³, calcolato come media nel corso di un anno per la concentrazione di radon nei «locali in cui si trattengono regolarmente persone per più ore al giorno». Tra questi figurano per esempio locali di abitazione o di lavoro, aule scolastiche e nelle scuole dell'infanzia. L'esecuzione delle misure di protezione in questo tipo di locali compete ai Cantoni.
 - *Articoli 155 e 158 ORaP*
3. I servizi di misurazione riconosciuti sono ora tenuti ad attenersi ai protocolli di misurazione prescritti. Il riconoscimento è limitato a cinque anni e ammonta a 500 franchi. Verranno quindi stabilite nuove decisioni di riconoscimento, che varranno anche per le autorità cantonali che desiderano realizzare misurazioni del radon.
 - *Articoli 159 e 160 ORaP*
 - *Ordinanza sugli emolumenti in materia di radioprotezione (OEm-RaP), allegato D [link](#)*

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione edilizia

4. Per quanto opportuno, l'autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni edilizie rende attento il proprietario dell'edificio o, per le nuove costruzioni, il committente nell'ambito della procedura per il rilascio dell'autorizzazione edilizia, sui requisiti richiesti dall'ORaP in materia di protezione contro il radon per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni.
 - *Articolo 163 capoverso 1 ORaP*
 - *Future istruzioni di esecuzione del capitolo sul radon dell'ORaP (definizione dei casi in cui l'informazione è opportuna)*
5. Il proprietario dell'edificio o, per le nuove costruzioni, il committente provvede affinché siano adottate misure edili di prevenzione conformi allo stato della tecnica, al fine di perseguire una concentrazione di radon inferiore a 300 Bq/m³. Se lo richiede lo stato della scienza e della tecnica, deve essere eseguita una misurazione del radon ai sensi dell'articolo 159 capoverso 1.
 - *Articolo 163 capoverso 2 ORaP*

- *Stato della tecnica:*
 - *Norma SIA 180/2014 : «Protezione termica, protezione dall'umidità e climatizzazione interna degli edifici» (non disponibile in italiano [link](#))*
 - *Future istruzioni di esecuzione del capitolo sul radon dell'ORaP*
6. È previsto un termine di due anni entro il quale i Cantoni devono adattare la loro procedura per il rilascio dell'autorizzazione edilizia.
- *Articolo 202 ORaP*

Risanamento dal radon

7. Se si constata che il livello di riferimento di 300 Bq/m³ è stato superato in un locale in cui si trattenono regolarmente persone per più ore al giorno, il proprietario è tenuto ad adottare le necessarie misure di risanamento a proprie spese.
- *Articolo 166 capoversi 1 e 4 ORaP*
8. Al proprietario vengono consegnate raccomandazioni dell'UFSP e dei Cantoni in merito all'urgenza delle misure di risanamento.
- *Articolo 166 capoverso 1 ORaP*
 - *Future istruzioni di esecuzione del capitolo sul radon dell'ORaP (definizione dell'urgenza delle misure di risanamento)*
9. Se il proprietario dell'edificio rimane inattivo, il Cantone può ordinare il risanamento dal radon.
- *Articolo 166 capoverso 2 ORaP*
 - *Future istruzioni di esecuzione del capitolo sul radon dell'ORaP*
10. La competenza dei consulenti in materia di radon è ora sancita a livello legale, così come i requisiti della formazione e la conservazione delle conoscenze.
- *Articoli 161 e 183 ORaP*
 - *Ordinanza sulla formazione in radioprotezione, allegato 4, campo d'applicazione «consulenti in materia di radon» [link](#)*

Misure di protezione specifica per i bambini

11. Il cantone provvede affinché in scuole e scuole dell'infanzia siano eseguite le misurazioni del radon prescritte.
- *Articolo 164 ORaP*
12. Se in una scuola o in una scuola dell'infanzia è constatato che il livello di riferimento supera i 300 Bq/m³, il Cantone ordina il risanamento dal radon entro tre anni dall'avvenuta constatazione.
- *Articolo 166 capoverso 3 ORaP*

Protezione dei lavoratori

13. Oltre al livello di riferimento di 300 Bq/m³ secondo il punto 2, è applicabile un valore soglia di 1000 Bq/m³ per la concentrazione annuale media di radon nei posti di lavoro esposti a questo gas. Sono le autorità di vigilanza a garantire il rispetto del valore soglia.
- *Articolo 156 capoverso 1 e 158 ORaP*
 - *Articolo 184 ORaP*
14. Sono considerati esposti al radon i posti di lavoro in cui il valore soglia è sicuramente o presumibilmente superato, per esempio in costruzioni sotterranee, miniere, grotte e impianti per l'approvvigionamento dell'acqua. Le aziende con posti di lavoro esposti al radon provvedono affinché siano eseguite le misurazioni stabilite.
- *Articolo 156 capoverso 3 e 165 ORaP*
15. L'azienda deve determinare la dose efficace annuale dovuta al radon assorbita dalle persone esposte in caso di un superamento del valore soglia di 1000 Bq/m³. Se la dose efficace di una persona supera i 10 mSv all'anno anche dopo che sono stati presi provvedimenti organizzativi o tecnici, tale persona è considerata professionalmente esposta a radiazioni.
- *Articolo 51 capoverso 2 e 167 ORaP*
 - *Articolo 39 e allegato 12 dell'ordinanza sulla dosimetria, [link](#)*